



Comune di Taormina

Registro Delibere N. 169 del 26/08/2024

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: RINNOVO CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER IL PATROCINIO E LA DIFESA DELL'ENTE SU RICORSI TRIBUTARI ED AFFERENTI AL SII, NONCHÉ INCARICO DI SERVIZIO TECNICO SPECIALISTICO IN MATERIA- FRIBUTARIA SU ISTANZE IN AUTOTUTELA, VERIFICA DELLA COMPATIBILITÀ DEI REGOLAMENTI COMUNALI DEI TRIBUTI CON LA VIGENTE NORMATIVO. ATTO DI INDIRIZZO.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **ventisei** del mese di **agosto** alle ore **18:10** e seguenti, nella casa comunale, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco **Cateno De Luca** la giunta comunale.

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Comunale Giuseppe Bartorilla.

Nominativo	Titolo	Presente/Assente
CATENO DE LUCA	Sindaco	Si
GIUSEPPE STERRANTINO	Assessore	Si
ALESSANDRA CULLURA'	Assessore	Si
ANTONIO LO MONACO	Assessore	Si
MARIO QUATTROCCHI	Assessore	Si
JONATHAN SFERRA	Assessore	Si

PRESENTI: 6

ASSENTI: 0

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare la proposta sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dalla L.R. n. 48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso :

il responsabile del servizio interessato , per la regolarità
tecnica, parere **FAVOREVOLE**

il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile,
parere **FAVOREVOLE**

Con voto unanime preso ed espresso nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di approvare integralmente, la proposta di cui all'oggetto.

Con separata e unanime votazione, **all'unanimità**

DELIBERA

di dichiarare il presente atto "immediatamente esecutivo" ai sensi della L.R. n. 44/91 e il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

Deliberazione: Giunta Municipale
Area competente: Area Economico - Finanziaria
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa La Torre Angela
Proponente: Assessore al Bilancio – Dott. Giuseppe Sterrantino

Oggetto: Rinnovo conferimento incarico legale per il patrocinio e la difesa dell'Ente su ricorsi tributari ed afferenti al SII, nonché incarico di servizio tecnico specialistico in materia tributaria su istanze in autotutela, verifica della compatibilità dei regolamenti comunali dei tributi con la vigente normativo. Atto di indirizzo.

Premesso che:

- con nota del Responsabile Area Economico Finanziaria – Entrate n. prot. 26582 del 22.08.2023 veniva richiesto all'Avv. Alessandro Franciò un preventivo per assumere la difesa dell'Ente in circa un centinaio di ricorsi, pendenti presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia sez. Me, il giudice di pace di Messina e Catania, il Tribunale Civile di Messina, promossi dai contribuenti per l'impugnativa di atti impositivi emessi dall'Ente per Tari, Imu, SII e per giudizi afferenti la riscossione su entrate del medesimo Comune di Taormina;
- nell'affidamento era previsto anche:
 - a) il patrocinio in favore dell'Ente nei ricorsi che il Comune avesse ricevuto, anche successivamente all'affidamento iniziale dell'incarico;
 - b) un servizio accessorio di consulenza, avente ad oggetto la redazione pareri, consulenze scritte e orali, bozze per il riscontro ad istanze in autotutela in materia di tributi locali ed entrate patrimoniali, verifica della compatibilità dei regolamenti comunali dei tributi;
 - c) il contratto aveva durata settembre 2023-agosto 2024;
- con nota prot. n. 27388 del 28.08.2023 il professionista si rendeva disponibile ad accettare l'incarico per svolgere le suddette attività, formulando una proposta onnicomprensiva di euro 90.000,00 (novantamila/00) oltre accessori (spese generali, cpa ed IVA, esclusivamente come i contributi unificati ed eventuali diritti), preventivando un centinaio di cause, non avendo ricevuto un report di tutti i ricorsi con i singoli valori di causa;
- il professionista si rendeva disponibile a prorogare/rinnovare il contratto per un ulteriore anno alle stesse condizioni, facendosi carico dei nuovi ricorsi (quelli, cioè, notificati dopo l'1 settembre 2023) senza chiedere ulteriori oneri e continuando a prestare il servizio di consulenza; diversamente, egli avrebbe presentato fattura per ognuno di essi ai minimi tariffari decurtati del 20%, indipendentemente dall'esito del giudizio. Il professionista avvertiva di essere tenuto al rispetto dei minimi tariffari previsti dal D.M. 55/2014 in quanto la legge n. 104 del 21 aprile 2023, rubricata "*Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali*", aveva introdotto l'obbligo del c.d. equo compenso e tale

compenso doveva considerarsi equo se conforme ai minimi previsti dal D.M. 55/2014. Con l'impossibilità di ricevere compensi in misura più bassa. Pena la possibilità di ricevere sanzioni disciplinari dal proprio ordine professionale;

Premesso, altresì, che:

- con Delibera di G. M. n. 280 del 5 settembre 2023 l'Amministrazione comunale
 - a) premetteva che l'Ente non era dotato di Avvocatura interna e che era costretto a rivolgersi a professionisti esterni per lo svolgimento di varie attività, ricomprendenti anche la redazione di pareri, nonché adeguato supporto amministrativo – giuridico per il riscontro ad istanze in autotutela, la verifica dei regolamenti comunali dei tributi con l'attuale normativa e soprattutto il patrocinio per la difesa dell'Ente innanzi alle autorità giudiziarie competenti;
 - b) richiama l'art. 56, comma 1, lettera h) del Codice dei Contratti (D.L.vo n. 36 del 2023) rubricato "Appalti esclusi nei settori ordinari", secondo cui *"1. Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici: h) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:*
 - 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31:*
 - 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale*
 - 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;*
 - 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31;*
 - c) precisava che, ferma restando la libertà di determinazione della misura di compenso ai professionisti legali, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 247/2012 tale compenso non poteva, comunque, essere superiore ad un importo pari al valore stabilito dai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 per ciascuna tipologia di giudizio calcolato ai minimi tariffari;
- con la medesima Delibera, avente valore di atto di indirizzo, la Giunta conferiva *"incarico legale per il patrocinio per le difese che vedono il Comune di Taormina resistente innanzi le Corti di Giustizia Tributaria di primo grado e secondo grado ed innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria, nonché di incarico di servizio tecnico specialistico in materia tributaria su istanza in autotutela, verifica della compatibilità dei regolamenti comunali dei tributi con l'attuale normativa"*;
- con deliberazione n. 53 dell'11.09.2023 la Commissione Straordinaria di Liquidazione aderiva all'incarico conferito dalla Giunta Comunale di Taormina con G.M. n°280 del 05 settembre 2023 per la difesa dell'Ente nei processi di fronte alla Corte di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado, atteso che molti di

questi contenziosi riguardavano tributi di competenza della predetta Commissione e sarebbero andati a confluire nella massa attiva della gestione liquidatoria;

- con Determinazione Dirigenziale n. 87 del 29/09/2023 l'incarico di cui sopra veniva conferito al predetto legale per il periodo settembre 2023-agosto 2024 per l'importo di € 90.000,00 oltre spese generali 15% e Cpa 4% oltre presuntive € 5.000,00 per spese dovute per contributo unificato;

Considerato che:

- con nota del 13.08.2024 prot.n. 33789 il Responsabile d'Area, vista della scadenza del mandato, ha chiesto al professionista un report di tutti i ricorsi affidati da cui risultasse lo stato del giudizio ed il valore dei singoli procedimenti;
- con mail del 14.08.2024 prot.n. 33923 l'avv. Franciò ha inviato un report su file excel da cui risulta quanto segue:
 - i ricorsi effettivamente affidati al professionista sono complessivamente n. 193 di cui n. 123, notificati dopo il settembre 2023 (i ricorsi successivi all'1 settembre 2023 sono riconoscibili nel report allegato dall'R.G. che per ogni contenzioso è 2024);
 - l'importo dovuto al professionista per i n. 123 ricorsi, secondo i minimi tariffari previsti dal D.M. 55/2014 e s.m.i., è pari ad euro 211.353,00, che ridotto al 20%, scende ad euro 169.082,00 oltre accessori (IVA, CPA e 12,50%);
 - l'Ente risulta formalmente costituito in tutti i giudizi sotto il patrocinio dell'avv. Franciò, eccetto n. 6 contenziosi per i quali il professionista ha già ricevuto la procura. Molti ricorsi risultano già definiti; mentre per altri sono già fissate le relative udienze;
- durante il periodo di affidamento il professionista ha prestato un'attività, quasi quotidiana, di ausilio e consulenza in materia di tributi ed anche su altre tematiche connesse e/o di precipuo interesse per l'Ente, testimoniata dall'invio di dettagliati report mensili, che si è rivelata utile e proficua;
- anche l'attività resa in sede giudiziale è stata particolarmente apprezzabile e sicuramente esente da censure e/o negligenze e/o inadempimenti da parte del professionista;
- l'Amministrazione comunale non intende accettare la proposta formulata dal legale con l'anzidetta nota prot. n. 27388 del 28.08.2023 che prevedeva la presentazione di fatture per ognuno dei giudizi ai minimi tariffari decurtati del 20%, indipendentemente dall'esito del giudizio;
- L'Ente ritiene altresì di aderire alla anzidetta proposta di proroga in modo da usufruire per un anno dell'attività di consulenza, restando inteso che la stessa dovrà essere prestata con le medesime modalità, la medesima professionalità dimostrata e con l'invio di report mensili;
- nel caso di specie, il rinnovo appare conveniente per le ragioni già espresse;

Accertato che:

- a) la prestazione dei servizi per la quale viene richiesto il compenso è stata realmente effettuata dall'avv. Alessandro Franciò, visto che l'Ente risulta costituito nella quasi totalità dei giudizi affidati al professionista ed anche l'attività accessoria di consulenza legale è stata resa; e tanto l'attività difensiva quanto quella di consulenza hanno risposto alle aspettative dell'Amministrazione;
- b) effettivamente, la legge n. 104 del 21 aprile 2023, rubricata "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali", ha stabilito che, nell'accettare un incarico professionale, gli avvocati sono vincolati a ricevere un compenso c.d. equo, proporzionato all'opera prestata e tale vincolo riguarda anche gli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni. Essendo nullo qualsiasi patto in deroga. Il compenso è equo se conforme ai minimi professionali indicati nel D.M. 55/2014 e s.m.i.;
- c) l'Ente continuerà per un ulteriore anno ad usufruire del servizio di consulenza legale, con le medesime modalità già sperimentate, senza costi aggiuntivi, liquidando soltanto le competenze relative all'attività giudiziale, già svolta dall'avvocato in favore dell'Ente, per come sopra richiamata;
- c) il servizio legale relativo al contenzioso tributario e quello accessorio di consulenza si renderà necessario in ragione del fatto che nel 2024-2025 l'Ente provvederà all'emissione di accertamenti/inviti al contraddittorio per le omesse e/o infedeli denunce ai fini Tari e provvederà anche all'emissione di avvisi di accertamento Imu, SII e Imposta di Soggiorno. Inoltre l'Ente ha affidato alla CUC la gara per la riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali relative agli anni 2017-2022. E' pertanto prevedibile un elevato numero di ricorsi e di istanze in autotutela. Stante l'assenza del servizio di avvocatura e di personale qualificato questa Amministrazione deve rivolgersi ad un consulente esterno di alta professionalità in questo specifico settore, così come si è dimostrato essere l'avv. Alessandro Franciò;
- d) vi è un notevole risparmio per questa Amministrazione in quanto l'importo che verrà liquidato in considerazione della proroga è notevolmente inferiore a quello che sarebbe dovuto all'avvocato per le competenze professionali, per i n. 123 ricorsi notificati dopo il settembre 2023, già ridotto del 20%, ammonta ad euro 169.082,00 oltre accessori (IVA, CPA e 12,50%) e in più, come detto, l'Ente continuerà ad usufruire degli altri servizi legali resi dal professionista;
- f) al professionista verranno affidate le difese dell'Ente sui ricorsi tributari e relativi al SII notificati dai contribuenti a partire da settembre 2024 ed anche i ricorsi di epoca precedente, che egli non abbia ancora preso in carico; nonché i ricorsi in appello e/o costituzioni in giudizio negli appelli proposti dai contribuenti con compensi ridotti al 20% dei minimi tariffari previsti dal DM. 55/2014. Per i

predetti incarichi l'avvocato si impegna: f1) a non emettere alcuna fattura prima della scadenza dell'affidamento (agosto 2025). Anche se l'attività per i singoli giudizi risultasse ormai conclusa; f2) a rateizzare i compensi professionali per l'attività giudiziale, senza applicazione di rivalutazione e/o interessi, ove richiesto dall'Ente; f3) ad accettare una ulteriore richiesta di rinnovo, ove richiesto dall'Ente, solo nel caso in cui i ricorsi affidati al professionista, a partire da settembre 2024 sino ad agosto 2025, dovessero comportare per questa Amministrazione un esborso rilevante sia per numero che per valore, in termini di compensi per l'attività legale, superiore ad euro 90.0000,00, alle attuali condizioni, senza richiedere ulteriori importi;

- g) il presente affidamento, che ha ad oggetto i servizi legali di cui all'art. 56, comma 1, lettera h) del Codice dei Contratti (D.L.vo n. 36 del 2023) rubricato "Appalti esclusi nei settori ordinari" e, come servizio accessorio, la consulenza legale, e non rientra nella disciplina del Codice dei Contratti e pertanto nulla osta al rinnovo, la cui eventualità peraltro era già prevista nella Delibera di G. M. n. 280 del 5 settembre 2023 l'Amministrazione comunale di accettazione della proposta inviata dal legale che conteneva espressamente tale possibilità;

Dato atto che:

- la spesa di cui trattasi troverà imputazione alla Missione 1 Progr. 4 - Tit. 1 - Macroagr. 3 - Cap. 01041.03.00104115 del bilancio 2024 - 2026 e che con successiva determinazione del Responsabile dell'Area competente si provvederà ad assumere formale impegno di spesa e alla sottoscrizione del disciplinare di incarico;
- Con nota prot.n. 34019 del 19.08.2024 l'Ente ha richiesto al predetto legale la disponibilità al rinnovo del servizio di incarico legale e tecnico specialistico per il periodo settembre 2024 - agosto 2025 rimodulando i compensi sui ricorsi a venire come di seguito esplicitati:
 1. nessun compenso per l'assistenza/presenza alle mediazioni ARERA proposte dai contribuenti sui ricorsi SII;
 2. nessun compenso per i giudizi tributari e civili nei quali l'Ente si costituisce con un annullamento chiedendo, esclusivamente, la cessata materia del contendere;
 3. nessun compenso per i giudizi tributari e civili pendenti innanzi alla corte di giustizia tributaria di primo grado ed al giudice di pace che rientrano nello scaglione sino ad euro 5.200,00, con la possibilità accordata al professionista di chiedere la distrazione delle spese ex art., 93 cpc;
 4. per i giudizi superiori alla soglia di euro 5.200,00, compensi ai minimi tariffari previsti dal D.M. 55/2014 con abbattimento del 10% in caso di esito positivo (inammissibilità, rigetto, con o senza condanna alle spese di lite); riduzione del 30% in caso di esito sfavorevole di giudizio, con la possibilità per il professionista di chiedere la distrazione delle spese ex art., 93 cpc. In tale ultimo caso la richiesta di distrazione implica e comporta la rinuncia ad ogni ulteriore compenso che non

sarà più dovuto da questa Amministrazione;

- in relazione alle predette richieste di modifica compensi delle precedenti condizioni economiche dell'affidamento, l'avv. Franciò ha presentato formale accettazione con pec del 19.08.2024 acquisita al protocollo dell'Ente al n°34195;

Richiamate:

- la deliberazione di C.C. n°66 del 22.07.2021 con la quale è stato dichiarato il dissesto del Comune di Taormina, ai sensi dell'art. 246 e segg. D.Lgs n.267/2000;
- la deliberazione di C.C. n°77 del 09.12.2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024 - 2026;
- la deliberazione di C.C. n°78 del 09.12.2023 di approvazione del bilancio di previsione 2024 - 2026;

Visti:

- lo Statuto dell'Ente;
- il Regolamento di contabilità;
- il D.Lgs n.267/2000;
- il D.Lgs n.36/2023.

PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI

- 1) **Di rinnovare** il contratto di affidamento relativo al contenzioso tributario ed afferente al SIII e gli accessori servizi legati stipulato con l'avv. Alessandro Franciò, giusta Delibera di G. M. n. 280 del 5 settembre 2023, per un ulteriore anno a partire dall'1 settembre 2024 all'agosto 2025 per un ammontare quantificato in Euro 90.000,00 oltre accessori (12.50% + CPA + IVA), senza chiedere ulteriori oneri aggiuntivi, secondo i minimi tariffari previsti dal D.M. 55/2014, sui ricorsi 2023 - 2024 effettivamente istruiti superiori rispetto a quelli preventivati e remunerati, continuando a prestare il servizio di consulenza;
- 2) **Di prendere atto**, altresì, della formale accettazione e disponibilità del predetto professionista al rinnovo del servizio di incarico legale e tecnico specialistico, rimodulando i compensi sui ricorsi a venire, secondo la proposta economica avanzata dall'Ente, di seguito esplicitata:
 1. nessun compenso per l'assistenza/presenza alle mediazioni ARERA proposte dai contribuenti sui ricorsi SII;
 2. nessun compenso per i giudizi tributari e civili nei quali l'Ente si costituisce con un annullamento chiedendo, esclusivamente, la cessata materia del contendere;
 3. nessun compenso per i giudizi tributari e civili pendenti innanzi alla corte di giustizia tributaria di primo grado ed al giudice di pace che rientrano nello scaglione sino ad euro 5.200,00, con la possibilità accordata al professionista di chiedere la distrazione delle spese ex art., 93 cpc;

4. per i giudizi superiori alla soglia di euro 5.200,00, compensi ai minimi tariffari previsti dal D.M. 55/2014 con abbattimento del 10% in caso di esito positivo (inammissibilità, rigetto, con o senza condanna alle spese di lite); riduzione del 30% in caso di esito sfavorevole di giudizio, con la possibilità per il professionista di chiedere la distrazione delle spese ex art., 93 cpc. In tale ultimo caso la richiesta di distrazione implica e comporta la rinuncia ad ogni ulteriore compenso che non sarà più dovuto da questa Amministrazione;

- 3) **Di demandare** al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria - Entrate i conseguenziali adempimenti gestionali derivanti dal presente atto;
- 4) **Di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di garantire il servizio di difesa dell'Ente sui ricorsi tributari;

Taormina, 21.08.2024



L'Assessore al Bilancio
Dott. Sterrantino Giuseppe

Oggetto: Rinnovo conferimento incarico legale per il patrocinio e la difesa dell'Ente su ricorsi tributari ed afferenti al SII, nonché incarico di servizio tecnico specialistico in materia tributaria su istanze in autotutela, verifica della compatibilità dei regolamenti comunali dei tributi con la vigente normativo. Atto di indirizzo.

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

☒ **Parere FAVOREVOLE** di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

☐ **Parere NON FAVOREVOLE** per le motivazioni allegate

Taormina li 21-8-2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Dott.ssa Angela La Torre

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

☒ **Parere FAVOREVOLE** di regolarità contabile

☐ **Parere NON FAVOREVOLE** per le motivazioni allegate

Taormina li 21-8-2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Dott.ssa Angela La Torre

IL SINDACO
Cateno De Luca

GLI ASSESSORI

Giuseppe Sterrantino

Alessandra Cullurà

Jonathan Sferra

Mario Quattrocchi

Antonio Lo Monaco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giuseppe Bartorilla

Il presente atto é stato pubblicato all'Albo comunale dal _____ al _____
con il n. _____ del Registro pubblicazioni.

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione, ai sensi della L.R. 02/12/1991 n°44:

è stata affissa all'albo pretorio il _____ per 15 giorni consecutivi (art. 11 comma 1).

Il Segretario Comunale
Giuseppe Bartorilla

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art 12, comma 1 della L.R. ,n. 44/91)

[x] essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva (Art.12, comma 2 della L.R. ,n. 44/91)

Dalla Residenza municipale, il

Il Segretario Comunale
Giuseppe Bartorilla